



COMUNE DI CALTABELLOTTA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 19-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il D.P.C.M. del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;
- i D.P.C.M. del 04.03.2020 e del 08.03.2020 che dettano ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
- il D.P.C.M. del 09.03.2020 - già in vigore dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 - che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, prevede che le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n° 1-2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Misure per la prevenzione, e gestione delle'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 3 e 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Considerato che le misure di salute pubblica hanno lo scopo di evitare una grande ondata pandemica con un picco di casi concentrato in un breve periodo che metterebbe in crisi il Sistema sanitario non più in grado di garantire i servizi specialistici;

Preso atto che l'obiettivo del "distanziamento sociale" il quale prevede diversi tipi di intervento è diretto a ridurre la velocità di diffusione del virus;

Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale, è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città;

Ritenuto programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma anche degli evidenti riflessi di natura sociale che si riverberano sulla comunità;

Ritenuto che a fronte della attuale situazione di assenza di esperienze consolidate in relazione al COVID-19, si impone in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima ed a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

Ritenuto, pertanto, di dover impartire disposizioni in via precauzionale ed al fine di evitare il diffondersi del contagio del virus COVID-19 tra la popolazione;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 9 marzo 2020 sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- che l'attuale situazione non consente, al momento, di poter garantire attraverso le forze dell'ordine, impegnate in molti altri servizi, il controllo del rispetto delle disposizioni di cui alla lettera f) dell'art. 2 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, ed in particolare l'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori per il commercio in forma itinerante da parte di operatori commerciali provenienti da altri comuni in cui si sia verificato un focolaio di contagio del Virus Covid-19;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare ogni ulteriore misura preordinata alla tutela della salute e, con questa, alla prevenzione di potenziali situazione di contagio;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali e, conseguentemente, in attuazione del D.P.C.M. del 09-03-2020, sospendere temporaneamente lo svolgimento dell'esercizio del commercio in forma itinerante da parte di operatori commerciali provenienti da altri comuni in cui si sia verificato un focolaio di contagio del Virus Covid-19;

Richiamato l'art. 12 del D. Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018;

Richiamato il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Richiamato l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Richiamati l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 09/03/2020;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

P.Q.S.

ORDINA

In un'ottica precauzionale e cautelativa della salute dei cittadini e per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

IL DIVIETO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE DI TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA 19 MARZO 2020 E SINO ALLA DATA DEL 03 APRILE 2020 DI OPERATORI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI IN CUI SI SIA VERIFICATO UN FOCOLAIO DI CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19, SALVO PROROGHE DETERMINATE DALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI

DISPONE

che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune, che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune e comunicata alle Istituzioni e agli Uffici interessati;

ONERA

La Polizia Municipale di vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza.

Si informa che contro la presente ordinanza, quanti hanno interesse, potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Sicilia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia, termini tutti decorrenti dalla data di emissione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;

Copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi e verrà trasmessa:

- Alla Prefettura-U.T.G. di Agrigento;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- al Comando Stazione CC di Caltabellotta;

Dalla Residenza Comunale, li 19/03/2020



IL SINDACO

Calogero Cattano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente ordinanza, ai sensi dell'art.93, comma 6 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____.

Dalla residenza comunale _____

Il Responsabile delle pubblicazioni

Il Segretario Comunale
